



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

Roma, 01 ottobre 2024

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso
Pubblico e Difesa Civile
Dott. Renato **FRANCESCHELLI**

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Carlo **DALL'OPPIO**

Al Direttore Centrale per l'Emergenza, il Soccorso
Tecnico e l'Antincendio Boschivo
Ing. Marco **GHIMENTI**

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott.ssa Lucia **VOLPE**

Al Direttore Centrale per la Programmazione e gli
Affari Economici e Finanziari
Dott. Fabio **ITALIA**

e per conoscenza

Al Sottosegretario di Stato
On. Emanuele **PRISCO**

Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Renata **CASTRUCCI**

Oggetto: Circolare n. 20590 del 24.06.2024 esplicativa Art. 6 DPR N°228 del 1° dicembre 2023 Salvaguardia delle Indennità Ruolo Specialità - Richiesta incontro

Egregi,
dopo una attenta valutazione della circolare esplicativa relativa all'applicazione dell'art.6 del DPR 228/2023, ricevuta dalla Scrivente il 25 settembre u.s., tenuto conto che quest'ultima sta suscitando non poche perplessità tra il personale interessato, riteniamo che anziché essere una iniziativa mirata al raggiungimento del corretto funzionamento dell'Amministrazione e di una corretta applicazione, è stata redatta per limitare quei diritti dei lavoratori che, al contrario, la legge avrebbe dovuto garantire.

Alla luce di quanto riportato nella medesima circolare infatti, nello specifico in tema di assenze dal servizio per inidoneità temporanea, viene fatto intendere che è intenzione di Codesta Amministrazione far ricadere sotto il regime del trascinarsi anche l'indennità c.d. "fondamentale", ossia l'indennità storica percepita dal personale delle varie specializzazioni.

Tale indennità, come ben chiarito nella prima circolare esplicativa emessa in data 29/02/2024, è “da attribuire al personale che abbia maturato il diritto alla corresponsione seconda quanto previsto dall’accordo stesso, ovvero che abbia svolto nel semestre di riferimento l’attività minima per il mantenimento dell’abilitazione prevista nei rispettivi manuali di specialità.”

Inoltre, “il comma 7 dell’art. 3 ed il comma 5 dell’art. 4 prevedono tuttavia, ai fini della percezione di suddetti emolumenti, la possibilità che l’attività minima di un semestre possa essere recuperata nel semestre successivo.... se ciò non dovesse avvenire, gli emolumenti già corrisposti per le mensilità del semestre precedente, ma accertati ex post come non dovuti, saranno in misura equivalente recuperati... attraverso compensazione con il medesimo o altro emolumento accessorio di natura eventuale”. Tale principio di massima fu già oggetto di richiesta formale da parte della FP CGIL VVF in data 26 giugno 2023, con risposta rassicurativa in tal senso da parte dell’ufficio per le relazioni sindacali.

Riteniamo pertanto che il solo requisito necessario ad assicurare la percezione dell’indennità fondamentale sia lo svolgimento nel semestre di riferimento dell’attività prevista dai manuali, e non l’effettiva presenza in servizio. Il trascinarsi, semmai, è da applicarsi nel momento in cui una delle fattispecie previste dall’art. 6 del DPR 228/2023 (infermità o decadenza) impedisca al personale di svolgere i 3 turni al mese necessari alla percezione della sola nuova indennità di soccorso pubblico operativo, e qualora l’infermità (o la decadenza) abbia una durata superiore ad un anno, riconducendo anche l’indennità fondamentale sotto le tutele previste dall’art. 6.

L’art.6 sopracitato, inoltre, riprendendo quanto disposto dall’art.17 bis, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 97/2017, stabilisce che:

“A decorrere dall’anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce:... b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico”.

Appare evidente che tale dicitura configuri due fattispecie ben distinte e separate: una prima, relativa “all’indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio”, ed una seconda riguardante i “casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico”. Questa seconda fattispecie è prevista dalle leggi che regolamentano il CNVVF, tant’è che vi si trova esplicito riferimento sia nell’art. 65 comma 6 del D.Lgs. 217/2005: “Il personale dei ruoli specialistici può transitare a richiesta, previo nullaosta dell’Amministrazione e verifica dei posti disponibili, in altro ruolo del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, mantenendo l’anzianità di servizio maturata

nei ruoli delle specialità aeronaviganti o nei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori di provenienza. Al predetto personale sono revocati il brevetto e la licenza relativi alla specialità posseduta.” Che nell’art. 49, comma 3 del DPR 64/2012 (regolamento di servizio): “Ferme restando le prioritarie esigenze di servizio, il Dipartimento accoglie le motivate istanze di rinuncia alla specialità, qualora ne ricorrano le condizioni preordinate ad assicurare l’operatività della specialità, in ragione della specificità del percorso formativo. In tal caso l’assegnazione alla sede di servizio viene disposta in funzione delle esigenze di servizio e secondo i criteri individuati nel procedimento negoziale.”

La circolare esplicativa a nostro avviso pare andare oltre quelli che sono i limiti e le prerogative della legge, provando ad integrare e stravolgere de facto quello che è l’articolato normativo, prestandosi piuttosto una malcelata funzione di deterrenza nei confronti dei lavoratori interessati all’applicazione delle fattispecie previste. Infatti, in caso di rinuncia alla specializzazione da parte dei lavoratori, l’applicazione della circolare costringerebbe gli stessi a rivolgersi alla magistratura amministrativa per vedersi riconoscere ciò che la legge ha stabilito, con tutte le lungaggini e le eventuali incertezze che un procedimento di tale natura comporta.

Al fine di chiarire e trattare le questioni sopracitate, tenuto conto che trattasi di una circolare che riguarda l’applicazione di istituti economici incentivanti e quindi soggetti ad incontri quantomeno chiarificatori tra le Parti, la Fp Cgil VVF chiede l’applicazione delle corrette relazioni con la temporanea sospensione della circolare in oggetto e l’apertura di un tavolo di confronto sull’argomento al fine di verificarne la reale congruenza con i dettami di Legge.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali Saluti

Il Coordinatore Nazionale
FP CGIL VV.F
Mauro **GIULIANELLA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Giulianella', with a long horizontal flourish extending to the right.